

## **A.P.R.A.G.I.**

### **Statuto**

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita in Torino, all'indirizzo risultante presso l'Anagrafe Tributaria, l'associazione denominata "Associazione per la Ricerca e la Formazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo e Analisi Istituzionale" siglabile "A.P.R.A.G.I.". L'associazione potrà modificare il proprio indirizzo, all'interno del comune ove ha eletto la propria sede, dietro decisione dell'assemblea ordinaria dei soci.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 2 - Finalità e scopo**

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Essa persegue i seguenti scopi istituzionali:

- a) promuovere la ricerca e la formazione nel campo della psicoterapia psicoanalitica individuale e di gruppo e della analisi istituzionale secondo la teoria e la tecnica della Gruppoanalisi;
- b) mantenere un'attenzione costante e qualificata alla società, ai fenomeni che via via la caratterizzano, alle culture che in essa si esprimono, agli sviluppi del pensiero scientifico nei vari campi del sapere;
- c) stabilire rapporti di reciproca collaborazione con associazioni nazionali ed internazionali che svolgono attività simili,

d) stabilire rapporti con le Regioni, le ASL e altri Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, affinché i metodi della psicoterapia psicoanalitica individuale e di gruppo e dell'analisi istituzionale, secondo la teoria e la tecnica della Gruppoanalisi, vengano utilizzati come contributo per la formazione e per la clinica nel Servizio Sanitario Nazionale, nei servizi Psicopedagogici, nelle Scuole ed in altri Servizi, Enti e Aziende a gestione pubblica e privata.

Allo scopo di garantire la diffusione dei propri scopi associativi l'associazione potrà finanziare le proprie attività istituzionali con tutte le modalità che la stessa reputerà opportuno avviare, sempre in assoluta armonia con le normative civilistiche e fiscali vigenti e con il presente Statuto.

**Art. 3 - Durata**

La durata dell'associazione è fissata al 2050 ed è prorogabile.

**Art. 4 – Qualifica di socio e domanda di ammissione**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, previa iscrizione alla stessa, condividono, partecipano o sostengono con il loro contributo economico o morale lo scopo e le attività dell'Associazione volte al perseguimento dell'oggetto sociale,.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche e gli enti, questi a mezzo dei loro legali rappresentanti.

Le persone fisiche che richiedono l'iscrizione a socio devono possedere l'idoneità all'esercizio della psicoterapia o titolo equivalente e una formazione gruppoanalitica; tuttavia potranno essere anche presentate al Consiglio direttivo domande di ammissione da parte di altri soggetti che, pur non

presentando le caratteristiche prima evidenziate, siano in possesso di particolari titoli di merito, clinici o scientifici, capaci quindi di portare, con la loro ammissione, un significativo apporto all'associazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno predisporre apposita domanda al Consiglio Direttivo e tale domanda dovrà essere presentata da due soci

La qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. La validità della qualità di socio decorre dalla data di presentazione della domanda.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi, la quota sociale o contributo associativo non sono trasmissibili e non sono rivalutabili. E' inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

#### **Art. 5 - Diritti dei soci**

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Pur nella assoluta parità di diritti e di doveri, i soci - qualora il Regolamento interno lo preveda - potranno essere raggruppati fra loro secondo diverse denominazioni, al fine di meglio evidenziare il loro ruolo e la loro funzione all'interno dell'associazione. Se questa classificazione dovesse venire reputata opportuna per i motivi sopra esposti, il Regolamento interno - nel normativizzare i diversi raggruppamenti funzionali e le modalità di assegnazione dei soci ai diversi raggruppamenti - dovrà comunque sottolineare che l'eventuale appartenenza ad uno dei gruppi non potrà in

nessun modo comportare differenze sia nell'esercizio democratico dei diritti di socio che nell'assoggettamento dello stesso ai doveri statutari.

#### **Art. 6 - Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 365 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa (periodica o una tantum) richiesta;
- dichiarazione di indegnità deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, dopo aver accertato scorrettezze di natura deontologica contrarie allo spirito dell'Associazione. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'assemblea generale.

#### **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo
- l'organo di controllo

#### **Art. 8 - Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione; è composta da tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza o assenza, dal Vice - Presidente oppure ancora dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie

dell'associazione i soli soci in regola con il versamento delle quote associative. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Potranno altresì partecipare alle assemblee in qualità di uditori, purché regolarmente invitati, eventuali soggetti non soci per quella parte dell'ordine del giorno relativa a materie di carattere culturale o di pianificazione ed organizzazione dell'attività culturale associativa.

#### **Art. 10 - Convocazione e compiti dell'assemblea**

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria avverrà almeno otto giorni prima della data fissata a mezzo di comunicazione agli associati a mezzo posta, fax, e-mail o telegramma o comunque qualsiasi mezzo che consenta la certezza dell'avvenuto ricevimento della comunicazione ed eventualmente mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione. Qualora l'assemblea sia totalitaria, la stessa risulta validamente costituita qualunque sia stato il mezzo di convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la programmazione dell'attività futura e del rendiconto preventivo. E' inoltre compito dell'assemblea ordinaria la nomina o la revoca del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo, l'approvazione o la modifica del Regolamento interno, la variazione dell'indirizzo all'interno del comune ove è stata eletta la sede dell'associazione.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto, allo scioglimento anticipato o alla proroga della durata dell'associazione o in merito a quelle materie ad essa riservate dalla legge.

**Art. 11 - Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti a parte quella che delibera sullo scioglimento dell'associazione che delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'assemblea in seconda convocazione, sia essa ordinaria che straordinaria, sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti a parte quella che delibera sullo scioglimento dell'associazione che delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

**Art. 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, compreso il Presidente, e nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e il coordinatore culturale. Le cariche di vicepresidente, segretario, tesoriere e coordinatore culturale possono essere cumulabili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

### **Art. 13 - Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

### **Art. 14 - Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

### **Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea ordinaria o straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da un numero di soci non inferiore ad un quinto;
- d) redigere l'eventuale Regolamento interno relativo all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) formulare i programmi di attività associativa ed attuarli per raggiungere le finalità previste dallo statuto; attuare le decisioni dell'assemblea dei soci;

g) approvare l'indirizzo culturale e darne pratica applicazione;

h) promuovere e decidere le manifestazioni culturali, svolte in forma privata o pubblica, a cui partecipare e l'eventuale contributo da richiedere al soggetto terzo organizzatore.

**Art. 16 - Il Presidente**

Il Presidente, eletto dall'assemblea nel seno del Consiglio Direttivo, è sia il presidente dell'Associazione che del Consiglio. Esso rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

**Art. 17 - Il Vice presidente**

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

**Art. 18 - Il Segretario**

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

**Art. 19 - Il Tesoriere**

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

**Art. 20 – Il coordinatore culturale**

Il coordinatore culturale ha la responsabilità della promozione e della organizzazione dell'attività culturale dell'Associazione.

**Art. 21 - Organo di controllo**

Qualora l'Assemblea lo reputi opportuno, l'Associazione può dotarsi di un organo di controllo.

Detto organo può essere unipersonale (revisore unico) oppure collegiale (collegio sindacale), composto da tre membri.

Il revisore unico o i membri del Collegio possono essere scelti anche fra non soci.

Qualora l'Assemblea opti per l'organo unipersonale, il revisore dovrà essere iscritto al registro dei Revisori contabili; qualora invece l'Assemblea decida di dotarsi di un organo collegiale, almeno uno dei membri del Collegio dovrà essere iscritto al suddetto registro.

Il funzionamento ed i compiti del Collegio sono quelli stabiliti dalla legge.

Il mandato all'organo di controllo ha durata di triennale ed è rinnovabile.

#### **Art. 22 - Compensi e rimborsi spese**

Eventuali compensi o rimborsi spese da corrispondere ai consiglieri per specifici incarichi istituzionali ed ai componenti dell'organo di controllo sono determinati dall'Assemblea dei soci.

E' vietata comunque la corresponsione ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo di somme individualmente corrisposte annualmente superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

#### **Art. 23 - Il bilancio**

Il Consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto economico finanziario dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili dell'esercizio, le

riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

**Art. 24 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

**Art. 25 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi. Detto patrimonio non può essere devoluto e distribuito, o utilizzato per oggetto o scopi diversi da quelli istituzionali dell'Associazione.

**Art. 26 - Contributi dei soci**

Il contributo dei soci all'attività sociale è costituito dalla quota d'iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

Salvo eventuali eccezioni deliberate dal Consiglio direttivo, la quota annuale è dovuta per intero, qualunque sia il numero di giorni di associatura nell'anno sociale.

Il Consiglio direttivo, per motivate ragioni, potrà chiedere ai soci eventuali contributi suppletivi della quota.

**Art. 27 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un arbitro nominato dalle parti, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

La parte che vorrà sottoporre la questione all'arbitro dovrà comunicarlo

all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo dell'arbitro preferibilmente prescelto.

L'altra parte dovrà aderire alla nomina oppure comunicare la propria scelta alternativa entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto; in difetto di accordo l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. L'arbitrato avrà sede in Torino, e l'Arbitro giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

#### **Art. 28 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentito l'organismo che ha sostituito il soppresso organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 L. 23/12/1996 n. 662 e salva destinazione imposta dalla legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, che non potrà essere che devoluta ad enti aventi finalità proprie simili o affini all'Associazione oppure ad enti di volontariato o di pubblica utilità sociale.

Letto, approvato e sottoscritto a Torino, il 19 novembre 2012